3. Corte Costituzionale 7 novembre 2011 n. 293, pres. Quaranta, rel. Criscuolo.*

➢ L. 210/92 - Indennizzo ex art. 2, 2° comma - Rivalutazione integrale - Sussiste - Art. 11, 13° comma, DL 78/10 - Illegittimità costituzionale.

➢ *È costituzionalmente illegittimo l'art. 11, 13° comma, DL 31/5/10 n. 78, in base al quale «il comma 2 dell'art. 2 L. 25/2/92 n. 210 e successive modificazioni si interpreta nel senso che la somma corrispondente all'importo dell'indennità integrativa speciale non è rivalutata secondo il tasso di inflazione».*

Indennizzo ex lege 210/92: incostituzionale la norma che nega la rivalutazione integrale

A) Premessa

1. L'indennizzo disciplinato dalla L. 210/92[1] si compone di due parti.

La prima consiste in un assegno «determinato nella misura di cui alla tabella B allegata alla L. 29/4/76 n. 1172, come modificata dall'art. 8 L. 2/5/84 n. 111»[2]: importo che costituisce circa il 5% di quanto liquidato ogni anno agli aventi diritto.

🕮

p. I-7251, punto 35). Gli Stati membri beneficiano di un margine di discrezionalità nel conseguimento di tale obiettivo, a condizione che rispettino principi generali del diritto comunitario. Se la legge tedesca si interpretasse solo letteralmente, non tenendo conto della *ratio* dell'Accordo Quadro e dei principi sociali dell'Unione, evidenzia la Corte, si finirebbe «per legittimare una situazione di fatto come quella oggetto della causa principale, per il solo motivo che un lasso di tempo di quattro anni separa la conclusione del contratto controverso da quella del primo contratto a tempo determinato» e ciò malgrado il fatto che la ricorrente «abbia visto trasformarsi il proprio rapporto di lavoro in una successione ininterrotta di cinque contratti della durata di un anno per l'esecuzione delle stesse mansioni» (così al punto n. 49). Tale interpretazione, per quanto detto, tradirebbe la finalità dell'Accordo Quadro la cui clausola 5, punto 1, come evidenziato da giurisprudenza comunitaria costante, appare nel suo contenuto «incondizionata e sufficientemente precisa» da poter essere invocata da un singolo davanti al giudice nazionale. Spetterà allora al giudice del rinvio interpretare e applicare il diritto interno in modo da sanzionare l'abusivo utilizzo di contratti a termine successivi ed eliminare le conseguenze della violazione del diritto comunitario.

Al di là della specifica disposizione tedesca che ha dato spunto alla pronuncia, la stessa è comunque di rilievo anche per il nostro ordinamento, in quanto conferma che qualsiasi disposizione finisca per derogare al principio di eccezionalità del contratto a termine rispetto all'ordinaria assunzione a tempo indeterminato, deve ritenersi in contrasto con la finalità della direttiva e pertanto non più applicabile nel diritto interno.

* Il testo integrale della sentenza si trova sul sito www.rcdielle.com, sez. giurisprudenza

[1] Riconosciuto, tra l'altro, ai danneggiati da trasfusione e somministrazione di emoderivati.

[2] Art. 2, 1° comma, L. 210/92

La seconda in una «somma corrispondente all'importo dell'indennità integrativa speciale di cui alla L. 27/5/59 n. 324 e successive modificazioni»[3], pari a 6.171,96 euro annui.

Sulla base di un'interpretazione letterale dell'art. 2 L. 210/92[4] il Ministero della salute rivaluta annualmente, «sulla base del tasso di inflazione programmato»[5], la sola componente «assegno»: l'importo liquidato aumenta quindi di pochi euro all'anno e il beneficio viene progressivamente eroso dall'inflazione[6].

2. Con sentenze n. 15894/05 e 18109/07 la Corte di Cassazione sez. lavoro ha stabilito che «entrambe le componenti dell'indennizzo sono rivalutabili secondo il tasso annuale di inflazione programmata»: in caso contrario, infatti, l'indennizzo verrebbe progressivamente abbattuto dalla svalutazione monetaria e non sarebbe più equo rispetto al danno subito, con conseguente violazione dell'art. 32 Cost.[7].

Con sentenze n. 21703/09 e 22112/09 la sezione lavoro della Suprema Corte ha mutato orientamento in quanto:

– la lettera della L. 210/92 imporrebbe la rivalutazione del solo «assegno»;

– l'indennità integrativa speciale serve a impedire o attenuare gli effetti della svalutazione monetaria[8], onde è ragionevole che il legislatore non ne abbia previsto la rivalutazione;

– l'art. 32 Cost. non impone scelte quantitative al legislatore, salvo il principio della ragionevolezza degli indennizzi[9].

Principi che numerosi giudici di merito hanno disatteso, continuando a riconoscere la rivalutazione integrale[10].

4. Il contrasto intervenuto nella sezione lavoro della Suprema Corte è stato «risolto» dall'art. 11, 13° comma del DL 78/10, entrato in vigore il 31/5/10[11], in base al quale «il comma 2 dell'art. 2 della L. 25/2/92 n. 210 e successive modificazioni si interpreta nel senso che la somma corrispondente all'importo dell'indennità integrativa speciale non è rivalutata secondo il tasso di inflazione».

[3] Art. 2, 2° comma, L. 210/92

[4] Interpretazione assai discutibile, come osserva correttamente Dragone, «Indennizzi da trasfusioni e vaccinazioni: critiche a una "rivalutazione" assai poco meditata», su *www.personaedanno.it.*

[5] Art. 2, comma 1, cit., come modificato dal DL 548/96 e con decorrenza 1/1/95.

[6] Basti pensare che dal 1995 tale importo è complessivamente aumentato, per la maggior parte dei beneficiari, di meno di 100,00 euro: si veda la «*tabella indennizzo 2011 senza rivalutazione IIS*» pubblicata sul mio sito *www.studiolegalecappellaro.it*, *sezione materiali - indennizzo legge 210/92 - moduli e tabelle*.

[7] Principio di diritto accolto dalla quasi totalità dei giudici di merito: v. la rassegna pubblicata da Dragone, *op. cit*.

[8] Non si comprende, a questo proposito, come un importo fisso possa attenuare o addirittura impedire gli effetti della svalutazione monetaria

[9] E quindi se ne deve dedurre che secondo gli estensori di queste sentenze sarebbe ragionevole ed equo un indennizzo che è aumentato di meno di 100,00 euro in 16 anni.

[10] V. la rassegna pubblicata da Calandrino, «Rivalutazione indennizzo legge 210/92: i giudici non seguono la Cassazione», su *www.hemoex.it*, *sub lege* 210/92.

[11] Giorno di pubblicazione in *G.U.* - Serie generale n. 125, suppl. ord. n. 114/L, convertito (per quanto qui interessa, senza modificazioni) con L. 30/7/10 n. 122, pubblicata in *G.U.* Serie Generale n. 176 del 30/7/10, supplemento ordinario n. 174.

Quest'ultima norma è stata impugnata avanti alla Corte Costituzionale da quattro tribunali del lavoro[12] per violazione degli artt. 3, 24, 32, 38, 1° comma, 102, 111 e 117, 1° comma, Cost.: impugnazione che la Consulta ha accolto con la pronuncia che qui si commenta.

B) Le ragioni di incostituzionalità secondo la Consulta

5. I giudizi nei quali sono state pronunciate le ordinanze di rimessione erano stati promossi da danneggiati da trasfusioni di sangue infetto.

Secondo la Corte la norma interpretativa qui esaminata è incostituzionale perché crea un'irragionevole disparità di trattamento tra questi soggetti e i danneggiati da talidomide.

Con l'art. 2, 363° comma, della L. 24/12/07 n. 244, infatti, il legislatore ha riconosciuto a questi ultimi l'indennizzo di cui alla L. 29/10/05 n. 229, provvidenza annualmente rivalutata per legge sulla base degli indici Istat.

Per effetto di queste norme, quindi, i danneggiati da talidomide beneficiano di un indennizzo pari a circa 4.000,00 euro mensili, integralmente rivalutato sulla base degli indici Istat, mentre in conseguenza dell'entrata in vigore dell'art. 11, 13° comma, del DL 78/10 gli emotrasfusi venivano a percepire un vitalizio di circa 550,00 euro mensili, rivalutato annualmente solo in minima parte e sulla base del tasso di inflazione programmato.

La Corte evidenzia innanzi tutto come emotrasfusi e danneggiati da talidomide appartengano a categorie tra loro omogenee[13]: entrambi infatti hanno subito «danni irreversibili… derivati da trattamenti terapeutici non legalmente imposti e neppure incentivati e promossi dall'autorità nell'ambito di una politica sanitaria pubblica»[14]; inoltre, entrambe le misure loro riconosciute, rispettivamente dalla L. 210/92 e dal combinato delle L. 244/07 e 229/05, «hanno natura assistenziale, basandosi sulla solidarietà collettiva garantita ai cittadini alla stregua degli artt. 2 e 38 Cost.»[15].

La Corte non entra nel merito del diverso importo dei due indennizzi, trattandosi di scelte legislative insindacabili, precisando però di poter verificare che tali scelte «non siano affette da palese arbitrarietà o irrazionalità, ovvero non comportino una lesione della parità di trattamento o del nucleo minimo della garanzia»[16].

Ed è proprio questo, secondo la Consulta, che si verifica nel caso di specie in quanto la norma impugnata crea un'irragionevole disparità di trattamento tra le due categorie sopra indicate: la rivalutazione integrale viene infatti riconosciuta ai soli danneggiati da talidomide, mentre viene invece negata agli emotrasfusi «proprio sulla componente diretta a coprire la maggior parte dell'indennizzo… con la conseguenza, tra l'altro, che soltanto questo rimane esposto alla progressiva erosione derivante dalla svalutazione. E ciò a onta delle caratteristiche omogenee … riscontrate tra i due benefici»[17].

[12] Quattro di queste ordinanze (Reggio Emilia 17/9/10, Parma 30/10/10, Tempio Pausania 13/1/11 e Alessandria 18/1/11) sono pubblicate sul mio sito *www.studiolegalecappellaro.it, sezione materiali - indennizzo legge 210/92 - rivalutazione*.

[13] Presupposto indefettibile, come è noto, per l'operatività dell'art. 3 Cost.

[14] V. sent. 293/11, par. 5.1 in diritto.

[15] V. sent. 293/11, ult. cit.

[16] V. sent. 293/11, ult. cit.

[17] V. sent. 293/11, ult. cit.

C) Gli ulteriori profili sottoposti alla Corte

6. Le ordinanze di rimessione ritenevano che la norma censurata dalla Consulta violasse anche altre disposizioni fondamentali.

Innanzi tutto l'art. 117, 1° comma, Cost., in quanto l'art. 11, 13° comma, del DL 78/10 contrasterebbe con gli artt. 2 e 14 della Cedu, disposizioni che ormai la Consulta considera pacificamente come norme interposte[18].

La norma interna, in particolare, creerebbe una «irragionevole e illegittima… discriminazione tra coloro che hanno già ottenuto la rivalutazione dell'indennizzo di cui alla L. 210/92 e coloro che sono ancora in attesa del riconoscimento, e tra questi ultimi e gli altri titolari di indennizzo, in particolar modo i vaccinati e gli affetti da sindrome da talidomide»[19].

Censure analoghe vengono mosse con riferimento all'art. 24 Cost., che sarebbe violato in quanto «le disposizioni censurate… creerebbero un'ingiustificata disparità di trattamento tra coloro che hanno già ottenuto una decisione favorevole alla rivalutazione e coloro che sono ancora *sub iudice* o che non hanno ancora adito l'autorità giudiziaria ovvero che hanno ottenuto sentenze favorevoli non passate in giudicato, onde sarebbe vanificato il diritto del cittadino alla tutela giurisdizionale. Inoltre, lo *ius superveniens* comporterebbe, di fatto, un'estinzione dei processi in corso e, dunque, una sostanziale vanificazione della via giurisdizionale, quale mezzo per attuare un diritto preesistente, con violazione del diritto di azione»[20].

Come ho già evidenziato, la Corte affronta la discriminazione con riferimento ai danneggiati da talidomide con riferimento all'art. 3 Cost.: profilo che mi pare maggiormente fondato e quindi assorbente.

Per quanto concerne la discriminazione con riferimento ai danneggiati da vaccino, rinvio a quanto osserverò con riferimento all'art. 3 Cost.

La discriminazione tra coloro che hanno ottenuto il riconoscimento del diritto alla rivalutazione integrale con pronuncia definitiva e gli altri danneggiati mi pare invece un profilo di dubbia fondatezza.

Costituisce infatti principio pacifico della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo che «in linea di principio, in materia civile non è vietato al potere legislativo regolamentare con delle nuove disposizioni aventi portata retroattiva i diritti che derivano dalle leggi in vigore»[21] e quindi nulla vieta, appunto in linea di principio, che a seguito dell'entrata in vigore di una nuova disciplina alcuni soggetti si possano trovare in una posizione deteriore rispetto ad altri, che sulla base della vecchia normativa abbiano ottenuto il riconoscimento di un diritto con una pronuncia passata in giudicato, diritto poi negato dalla nuova disciplina.

La modifica legislativa cessa invece di essere legittima e contrasta anzi con la Cedu ogni volta che il suo solo scopo sia quello di «influire sullo svolgimento giudiziario di una causa»[22].

Questo comunque non toglie che la norma interpretativa qui esaminata violasse (e sotto

[18] V. per tutte le sent. nn. 348/07, 349/07 e 311/09.
[19] V. sent. 293/11, par. 2 in diritto, lett. *b*).
[20] V. sent. 293/11, par. 2 in diritto, lett. *e*).
[21] V. per tutte sent. 29/3/06, *Scordino c. Italia*, par. 126, ove ulteriori riferimenti.
[22] *Scordino c. Italia*, cit.

plurimi profili) la Convenzione europea dei diritti dell'uomo: su questo punto rinvio, *mutatis mutandis*, a quanto scritto a proposito del contrasto tra l'art. 11, 13° comma, del DL 78/10 e la Carta dei diritti fondamentali della Ue in «L. 210/92, norme di interpretazione autentica e Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea: le conseguenze dell'entrata in vigore del Trattato di Lisbona», pubblicato su questa *Rivista* 2011, 241, spec. 254 sgg.

7. Le ordinanze remittenti consideravano la norma impugnata lesiva anche dell'art. 3 Cost., per due motivi.

Innanzi tutto per «l'illegittima disparità di trattamento tra coloro il cui indennizzo, per effetto del DL 78/10, non potrà essere rivalutato e coloro che riscuotono l'indennizzo rivalutato sulla base delle sentenze che hanno riconosciuto il relativo diritto, nonché tra i titolari di indennizzo non rivalutato e gli altri titolari di prestazioni pensionistiche e assistenziali, in particolar modo i vaccinati e le persone affette da sindrome da talidomide, per il quali l'indennizzo è integralmente rivalutato *ex lege*»[23].

In merito alla lamentata discriminazione tra coloro che hanno ottenuto la rivalutazione con sentenza definitiva e gli altri danneggiati è sufficiente rinviare a quanto esposto al paragrafo precedente, considerato che la Consulta costantemente esclude che una norma di interpretazione autentica leda, in sé, i principi dell'affidamento o della certezza dei rapporti giuridici[24].

La disparità di trattamento tra emotrasfusi e danneggiati da talidomide è stato il profilo utilizzato dalla Corte per censurare la norma qui esaminata e quindi nulla occorre aggiungere.

Per quanto concerne infine la disparità di trattamento tra emotrasfusi e vaccinati, qui manca il presupposto essenziale per il riconoscimento dell'irragionevolezza e cioè l'eguaglianza delle situazioni disciplinate dalla norma poi dichiarata incostituzionale e da quella interposta.

Come giustamente osserva anche la Corte, i vaccinati e gli emotrasfusi si trovano in una situazione diversa: i primi sono stati danneggiati a causa di un trattamento sanitario obbligatorio per legge, i secondi invece per un trattamento necessitato, ma comunque non imposto dal legislatore[25].

Questo profilo mi pare pertanto non fondato.

8. I giudici remittenti ritenevano violato l'art. 3 Cost. anche perché «la disciplina censurata, nel prevedere la non rivalutabilità della somma corrispondente all'importo dell'indennità integrativa speciale di cui all'art. 2, 2° comma, della L. 210/92, sarebbe irragionevole siccome contraria alla funzione stessa di detta indennità, [consistente]… nella necessità d'impedire o di attenuare gli effetti della svalutazione monetaria»[26].

Per considerazioni analoghe la norma censurata viene considerata lesiva anche di ulteriori disposizioni della Carta fondamentale.

Innanzi tutto l'art. 32 Cost. (anche in combinato con l'art. 117, 1° comma, Cost. per violazione dell'art. 35 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea) «in quanto la misura dell'indennizzo, ritenuta non rivalutabile per intero nelle sue componenti, non

[23] V. sent. 293/11, par. 2 in diritto, lett. *a*) nonché *g*).
[24] V. per tutte la sent. 6/94.
[25] Principio assolutamente pacifico: v. per tutte Corte Cost. 342/06 e 226/2000.
[26] V. sent. 293/11, par. 2 in diritto, lett. *i*).

sarebbe equa rispetto al danno subito, da riferire al pregiudizio alla salute, avuto riguardo alla progressiva erosione conseguente alla svalutazione monetaria»[27].

Infine l'art. 38, 1° comma, Cost. «sotto il profilo dell'adeguatezza delle prestazioni assistenziali, in quanto, … la… mancata rivalutazione della somma corrispondente all'importo dell'indennità integrativa speciale non assicura, stante la svalutazione monetaria, la conservazione del potere di acquisto della somma ritenuta in origine adeguata»[28].

Con tutta franchezza, questi mi paiono i profili sui quali la Consulta avrebbe dovuto fondare la propria declaratoria di incostituzionalità.

È infatti sicuramente vero che il legislatore gode della massima discrezionalità nella determinazione degli importi delle provvidenze assistenziali: questa discrezionalità però trova un limite invalicabile nel rispetto del nucleo essenziale della garanzia[29].

Considerato che nel caso di specie l'indennizzo, se non rivalutato anche nella componente determinata con riferimento all'Indennità integrativa speciale, rimane sostanzialmente invariato negli anni, è evidente che con il passare del tempo il suo potere di acquisto viene progressivamente eroso dall'inflazione, fino a scomparire: significherebbe, di fatto, riconoscere una tutela solo nella forma, negandola nella sostanza[30].

9. I giudici remittenti ritenevano incostituzionale la norma qui esaminata per un ulteriore e ultimo profilo.

Innanzi tutto per contrasto con gli artt. 25, 1° comma, 101, 102, 104 e 111, Cost. «in quanto, per l'ingerenza attraverso le disposizioni censurate del potere legislativo su quello giudiziario, sarebbero lesi l'indipendenza e l'autonomia della funzione giudiziaria, il principio del giudice naturale precostituito per legge e il diritto del cittadino a un giusto processo»[31].

Inoltre degli artt. 102 e 111 Cost. «in quanto l'estinzione automatica di tutti i giudizi pendenti comporterebbe un'illegittima interferenza del potere legislativo nella sfera della giurisdizione»[32].

A queste norme aggiungerei anche l'art. 77, 2° comma, Cost., che subordina l'emanazione di un decreto legge (provvedimento con cui il Governo ha emanato la norma interpre-

[27] V. sent. 293/11, par. 2 in diritto, lett. *h*) nonché *c*).

[28] V. sent. 293/11, par. 2 in diritto, lett. *l*).

[29] V. sul punto v., per approfondimenti, Cestari, «In attesa della pronuncia della Corte Costituzionale, considerazioni critiche in ordine all'illegittimità costituzionale del DL 78/10 relativamente alla rivalutazione dell'indennità integrativa speciale ex lege 210/92, par. Violazione degli artt. 32, 38 e 2 della Costituzione», pubblicato in *www.laprevidenza.it* e *www.avvocatosabrinacestari.it - sezione articoli*, che osserva in particolare come una norma che viola il nucleo essenziale di un diritto è incostituzionale a prescindere da qualsiasi giudizio di bilanciamento con eventuali interessi pubblici che, in astratto, potrebbero giustificare il sacrificio del diritto in questione.

[30] Su questi stessi presupposti, tra l'altro, con sent. 497/88 la Corte aveva dichiarato incostituzionale l'art. 13 DL 30/74 conv. con L. 114/74, che fissava in 800 lire al giorno l'importo dell'indennità ordinaria di disoccupazione: questo perché tale norma non stabiliva, «di fronte al fenomeno in atto della notevole diminuzione del potere di acquisto della moneta, un meccanismo diretto ad assicurare l'adeguatezza… dell'indennità».

[31] V. sent. 293/11, par. 2 in diritto, lett. *d*).

[32] V. sent. 293/11, par. 2 in diritto, lett. *f*).

tativa qui esaminata) a requisiti di necessità e urgenza, che nel caso di specie appaiono tutt'altro che certi[33].

E su questo punto occorre rammentare che, per giurisprudenza costituzionale pacifica, non solo i requisiti di necessità e urgenza non esistono a priori ma, al contrario la loro sussistenza va valutata caso per caso e la loro assenza non viene sanata dalla successiva conversione in legge[34].

Ebbene, si fa davvero fatica a scorgere l'urgenza di un provvedimento di interpretazione autentica adottato «a distanza di 15 anni dall'entrata in vigore della legge interpretata»[35].

E ancora, «se l'interpretazione autentica mira al chiarimento autoritativo di una formula legislativa oscura e/o fatta oggetto di contrastanti applicazioni giurisprudenziali, la stessa dovrebbe necessariamente rispondere a un'esigenza di certezza del diritto e di stabilità dei rapporti giuridici, esigenza che è di per sé incompatibile con la provvisorietà strutturale del decreto legge»[36].

Tornando alla questione più generale dell'ingerenza del potere esecutivo in un settore riservato a quello giudiziario (e quindi, in altre parole, all'abuso del potere di normazione autentica), l'abuso esiste quando il fine dell'interpretazione autentica è quello di «influire sui giudizi in corso»[37]: ebbene, la circostanza che «la norma interpretativa *de qua* intervenga per opera dell'Esecutivo, come già sottolineato, a distanza di ben 15 anni dall'introduzione della L. 210/92, legge che sino all'anno 2010 veniva costantemente e uniformemente interpretata a favore dei danneggiati, legge che, anche in seguito al mutamento d'indirizzo giurisprudenziale (fine anno 2009) continuava a essere diffusamente interpretata in tal senso, … incidendo su concrete fattispecie *sub iudice*, rende palese l'intento di influire sui giudizi in corso»[38].

Come ha osservato un'autorevole dottrina, questo abuso potrebbe essere sanzionato anche nelle forme del conflitto di attribuzioni[39].

D) Le prospettive future

10. L'art. 2, 2° comma, della L. 210/92 non prevede esplicitamente la rivalutazione della quota dell'indennizzo determinata con riferimento all'Indennità integrativa speciale.

Apparentemente, pertanto, con la dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 11, 13° comma, DL 78/10 la questione torna a essere meramente interpretativa e quindi rimessa alla discrezione dei giudici.

A ben leggere la motivazione della Consulta, si comprende in realtà come dalla pronuncia 293/11 discenda una conclusione obbligata: e cioè che l'unica interpretazione dell'art. 2, 2°comma, cit. sia quella che impone la rivalutazione integrale dell'indennizzo.

[33] V. sul punto Cestari, *op. cit.*, par. «Violazione degli artt. 25, 1° comma, 77, 2° comma, 102, 104, 111 Cost.».

[34] Cestari, *op. ult. cit.*, ove ulteriori riferimenti.

[35] Cestari, *op. ult. cit.*

[36] Cestari, *op. ult. cit.*, ove ulteriori riferimenti.

[37] V. in questo senso Corte Cost. 118/57.

[38] Cestari, *op. ult. cit.*, ove ulteriori riferimenti.

[39] Pugiotto, «La labirintica giurisprudenza costituzionale in tema di leggi di interpretazione autentica», in *Studium iuris* 1997, 64 sgg.

Questa tesi trova conferma nelle parole della Corte.

Innanzi tutto dove si legge che «le scelte del legislatore… della misura… e dei modi di erogazione delle provvidenze da adottare, rientrano nella sfera della sua discrezionalità. Tuttavia, compete a questa Corte verificare che esse… non comportino una lesione… del nucleo minimo della garanzia»[40]: frase da legare a quella in cui si afferma che agli emotrasfusi viene negata la rivalutazione «proprio sulla componente diretta a coprire la maggior parte dell'indennizzo stesso, con la conseguenza, tra l'altro, che… questo rimane esposto alla progressiva erosione derivante dalla svalutazione»[41].

Erosione che lede il nucleo essenziale della prestazione assistenziale qui esaminata.

La Corte non manca poi di rilevare che «la rivalutazione su base annua, secondo il tasso di inflazione programmato, dell'assegno disciplinato dall'art. 2, 1° comma, L. 210/92 non era prevista dal testo iniziale di detta disposizione. Essa fu introdotta con l'art. 1, 1° comma, della L. 238/97. Nulla, invece, fu disposto al riguardo per la seconda componente dell'indennizzo, cioè per la somma corrispondente all'importo dell'indennità integrativa speciale, ancorché questa avesse per l'appunto la funzione integrativa dell'indennizzo medesimo»[42].

In altre parole, anche la Consulta si rende conto che mantenere fisso un importo destinato ad attenuare gli effetti dell'inflazione ne vanifica la funzione: considerazioni che potrebbero anche portare a una declaratoria di incostituzionalità dell'art. 2, 2° comma, della L. 210/92, se non interpretato in modo tale da garantire la rivalutazione integrale dell'indennizzo, anche se a tale risultato si può arrivare attraverso un'interpretazione costituzionalmente orientata della norma[43].

A conferma di quanto sopra, con le pronunce n. 29080/11, 29914/11 e 4467/12 la Corte di Cassazione è tornata a riconoscere ai danneggiati la rivalutazione integrale dell'indennizzo.

Alberto Cappellaro

4. Corte Costituzionale 16 dicembre 2011 n. 329, pres. Quaranta, rel. Grossi.*

➢ Previdenza e assistenza - Indennità di frequenza per i minori disabili - Limitazione ai soli stranieri titolari di carta di soggiorno - Art. 80, 19° comma, L. 388/2000 - Illegittimità costituzionale - Sussiste.

➢ È costituzionalmente illegittimo l'art. 80, 19° comma, L. 23/12/2000 n. 388 (legge finanziaria 2001) nella parte in cui subordina al requisito della titolarità della carta di soggiorno la concessione ai minori disabili extracomunitari legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato dell'indennità di frequenza di cui all'art. 1 L. 11/10/90 n. 289.

[40] V. sent. 293/11, in diritto par. 5.1.

[41] V. sent. 293/11 ult. cit.

[42] V. sent. 293/11 in diritto par. 5.

[43] V. in questo senso Cass. 15894/05.

* Il testo integrale della sentenza si trova sul sito www.rcdielle.com, sez. giurisprudenza.